

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI STUDI AVANZATI SUL TURISMO / CENTER FOR ADVANCED STUDIES IN TOURISM (CAST)

Emanato con D.R. n. 18/2014 del 08/01/2014, aggiornato con le modifiche di cui al D.R. n. 673 del 06/05/2025

(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

CAPO I – AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica al Centro di Studi Avanzati sul Turismo/Center for Advanced Studies in Tourism (CAST), di seguito indicato come Centro, una Struttura dell'Ateneo di interesse strategico diretta alla realizzazione delle specifiche attività di cui all'articolo 2.
2. Promuovono il Centro e ad esso partecipano i Dipartimenti di cui all'allegato 1 al regolamento del Centro.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2 (Finalità)

1. Il Centro svolge funzioni prevalentemente di ricerca e alta formazione, anche connessa al miglioramento dell'attività formativa.
2. Per il perseguimento delle sue funzioni il Centro:
 - a) propone iniziative integrate comuni nell'ambito del settore turistico connettendone gli aspetti economici, aziendali, statistici, socio-politici, storici, geografici, giuridici e istituzionali;
 - b) svolge attività di ricerca nazionale e internazionale e di alta formazione e formazione superiore nel settore turistico relativamente agli aspetti economici, aziendali, statistici, socio-politici, storici, geografici, giuridici e istituzionali nonché in altri ambiti strettamente correlati al settore turistico, anche mediante la partecipazione a bandi competitivi nazionali e internazionali.

CAPO III – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 3 (Organi)

1. Sono Organi del Centro il Direttore e il Consiglio.
2. È inoltre istituito un Comitato scientifico con funzioni consultive, come da art.6.

Articolo 4 (Direttore)

1. Il Direttore:
 - a) è eletto dal Consiglio del Centro tra i professori e ricercatori componenti il Consiglio stesso, dura in carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta;
 - b) nomina un Vicedirettore, che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il Centro;
 - b) presiede e convoca il Consiglio;
 - c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività del Centro;

- d) propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- e) propone al Consiglio la distribuzione delle risorse;
- f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
- g) è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dal Consiglio, ferme restando le competenze e le responsabilità dell'ufficio o della struttura che svolge le attività amministrative e contabili per il Centro;
- h) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;
- i) è consegnatario degli spazi eventualmente assegnati al Centro e dei beni mobili costituenti dotazione inventariale del Centro, secondo la disciplina dei Regolamenti vigenti;
- j) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato al Centro, tenendo conto dell'art. 12, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del Regolamento di organizzazione.

Articolo 5 (Il Consiglio)

1. Il Consiglio del Centro è composto da:

- a) il Direttore del Centro, che lo presiede;
- b) dal Vicedirettore;
- c) dai Direttori dei Dipartimenti partecipanti o loro delegati, da individuare fra i professori e i ricercatori dello stesso Dipartimento; in caso di delega, il delegato è componente effettivo fino alla scadenza del mandato del delegante e salvo revoca della delega stessa;
- d) da un rappresentante per ciascun Dipartimento partecipante, con comprovata esperienza scientifica e formativa nell'ambito di attività del Centro.

I membri del Consiglio di cui alle lettere c) e d) restano in carica tre anni e possono essere consecutivamente rinnovati una sola volta.

2. Alle sedute del Consiglio partecipa il Dirigente del Campus di riferimento (o suo delegato), con funzione di segretario verbalizzante.

3. Il Consiglio:

- a) elegge il Direttore del Centro ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento a maggioranza assoluta dei propri componenti;
- b) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, nel rispetto delle linee guida formulate dal Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la sostenibilità del Centro e la piena attuazione della programmazione delle attività;
- c) verifica annualmente il rispetto dei criteri di sostenibilità del Centro definiti dal Consiglio di Amministrazione e approva la documentazione istruttoria, affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 3 dell'art. 26 dello Statuto di Ateneo;
- d) approva lo svolgimento di iniziative di didattica, formazione e ricerca;
- e) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti partecipanti, nonché iniziative con altri soggetti pubblici o privati esterni;
- f) prende atto della proposta di budget e del consuntivo del Centro, approvati dal Consiglio di Campus di Rimini;
- g) prende atto della delibera del Consiglio di Campus di Rimini in merito al piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il budget;

- h) definisce i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
- i) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti esterni;
- j) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;
- k) nomina eventuali responsabili scientifici di progetti didattici e di ricerca;
- l) delibera sulle richieste di adesione al Centro dei Dipartimenti;
- m) propone modifiche al Regolamento di funzionamento.

Articolo 6 (Comitato scientifico)

1. Il Comitato Scientifico è composto da:
 - a) Direttore e precedenti Direttori del Centro;
 - b) Professori e ricercatori afferenti ai Dipartimenti partecipanti che ne facciano formale richiesta al Consiglio indicando le proprie specifiche aree di ricerca o di competenza in ambito turistico;
 - c) Professori, ricercatori, o esperti esterni all'Università di Bologna che ne facciano formale richiesta al Consiglio indicando le proprie specifiche aree di ricerca o di competenza in ambito turistico. Il numero di professori, ricercatori o esperti esterni deve sempre essere inferiore al numero di componenti interni.
2. Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive e di supporto scientifico per il Consiglio.
3. Il Comitato scientifico è coordinato e convocato dal Direttore del Centro.

CAPO IV – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RISORSE

Articolo 7 (Modifiche alla composizione del Centro)

1. Aderiscono al Centro i Dipartimenti proponenti la costituzione del Centro di cui all'allegato 1 al regolamento del Centro.
2. Possono aderire al Centro altri Dipartimenti dell'Ateneo, anche su iniziativa di propri docenti strutturati, mediante un'apposita delibera che indichi le risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi messi a disposizione del Centro.
3. L'adesione di un nuovo Dipartimento è approvata, su proposta del Consiglio del Centro, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. La delibera di approvazione di una nuova adesione comporta la integrazione dell'allegato 1 al regolamento del Centro.
4. I Dipartimenti partecipanti al Centro possono deliberare il ritiro dalla partecipazione; il ritiro della partecipazione è approvato, su proposta del Consiglio del Centro, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. La delibera di approvazione del ritiro indica le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi già messi a disposizione del Centro e comporta la modifica dell'allegato 1 al regolamento del Centro.

Articolo - 8 (Autonomia e Gestione)

1. I livelli di autonomia amministrativa e gestionale sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e possono declinarsi in autonomia di programmazione economico finanziaria, di revisione della programmazione, di gestione contabile e di consuntivazione, autonomia di gestione delle risorse strumentali, autonomia negoziale, autonomia patrimoniale.
2. Il modello gestionale applicato al Centro è determinato nella delibera del Consiglio di

Amministrazione che dispone sulla istituzione o riassetto, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed esplicitato nel Regolamento di funzionamento del Centro; il Centro adotta il modello di service globale assicurato dall'Area di Campus di Rimini.

Articolo - 9 (Risorse)

1. Il budget del Centro può essere costituito da:

- a) conferimenti dei Dipartimenti promotori secondo gli impegni da essi assunti in sede di proposta di costituzione e definiti con la delibera del Consiglio di Amministrazione di istituzione del Centro;
- b) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici e di ricerca;
- c) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi e altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività del Centro stipulati con enti pubblici o privati, siano essi nazionali o internazionali;
- d) contributi pubblici e privati, ivi inclusi di Enti di sostegno, per la realizzazione di attività in forma integrata;
- e) erogazioni liberali.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto di emanazione nell'Albo online.
